

CAPITOLATO TECNICO

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI DI RICAMBI PER AUTOBUS

PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, le forniture di ricambi originali o di qualità equivalente.

1 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La principale normativa di riferimento per la fornitura di ricambi originali o equivalenti è contenuta nei seguenti provvedimenti:

- Direttiva europea 2004/17/CE (procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali) – In particolare art. 34 (Specifiche Tecniche);
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) – In particolare art. 68 (Specifiche Tecniche);
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 2078 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- REGOLAMENTO (UE) N. 461/2010 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 2010 relativo all'applicazione dell'art. 101, paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico.
- REGOLAMENTO (UE) N. 330/2010 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2010 relativo all'applicazione dell'art. 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e categorie di accordi verticali e pratiche concordate;
- Comunicazione della Commissione Europea – Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli (2010/C 138/05);
- dall'art. 77 comma 3 del D.Lgs n. 285/92, come modificato dalla LEGGE 29 luglio 2010 n. 120.

2 **DEFINIZIONI**

Nel presente documento, alla luce della normativa vigente, si fa riferimento alle seguenti definizioni:

Pezzi di ricambio

(Art. 1 – h Reg. UE N. 461/2010)

per “pezzi di ricambio” si intendono i beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti, compresi beni, quali lubrificanti, necessari all'utilizzo di un autoveicolo, ad eccezione del carburante.

Ricambi originali

(punto 19 – Comunicazione della Commissione 2010/C138/05)

si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione, ivi compresi i prezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti. Si presume, salvo prova contraria, che di tali pezzi di ricambio sono pezzi di ricambio originali se il produttore di pezzi di ricambio certifica che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo in questione e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli autoveicoli. Nota : secondo le definizioni contenute dalla normativa in vigore scompare, quindi, la distinzione, utilizzata nella prassi aziendale comune, tra ricambi "originali" e ricambi "di primo impianto".

Pezzi di ricambio di qualità equivalente

I "pezzi di ricambio di qualità equivalente" sono pezzi di almeno pari qualità dei componenti utilizzati per l'assemblaggio dei veicoli, prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione propri del fabbricante del ricambio.

L'equivalenza si deve necessariamente estrinsecare in :

- perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato;
- caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello stesso sul sistema, nonché una almeno pari durata in esercizio.

Fabbricante del ricambio

Il fabbricante del ricambio è colui il quale :

- è in possesso del progetto di fabbricazione e del know-how tecnico per produrre il ricambio;
- controlla il processo produttivo, mantenendone al proprio interno almeno una fase di realizzazione;
- realizza e documenta il controllo dei semilavorati eventualmente impiegati rispetto alle specifiche di progetto di realizzazione del prodotto;
- certifica la conformità del prodotto finito conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del costruttore del veicolo.

3 OGGETTO DELLA FORNITURA

Fornitura in forma frazionata di pezzi di ricambi originali o di qualità equivalente, da utilizzare per la manutenzione degli autobus aziendali.

La composizione del parco è autobus è illustrata nell'allegato "Parco Autobus" al presente capitolato.

4 CLASSIFICAZIONE DEI LOTTI

- Lotto n. 1 Parti meccaniche

Organi del motore: albero motore, cilindro motore, testata, pistone, biella, canna cilindro, valvola di aspirazione/scarico, serie segmenti, serie guarnizioni, distribuzione, pompa acqua, turbocompressore, volano, pompa olio, collettori di aspirazione/scarico, iniezione;

Organi del cambio: ingranaggeria, albero primario, albero secondario, scatole, sincronizzatori, minuterie, serie guarnizioni, frizione;

Organi del differenziale: coppia conica, satelliti e planetari;

Albero di trasmissione: crocieri, flangia, forcella, manicotto scorrevole;

Organi di sicurezza: assale e ponte, sterzo, impianto frenante, sospensioni meccaniche, sospensioni pneumatiche

- Lotto n. 2 Parti di carrozzeria

Vetri, cristalli e guarnizioni;

Tappezzeria;
Fanaleria;
Particolari diversi lamierati e ossatura;
Particolari diversi materiale plastico;
Particolari diversi accessori.

- Lotto n. 3 Materiale elettronico ed elettrico

Impianto elettrico, motorino di avviamento, alternatore, lampadine.

- Lotto n. 4 Accumulatori

Dalle seguenti specifiche tecniche:

- Batteria senza manutenzione
- Peso in ogni caso maggiore di 58.50 Kg
- Tensione: 12V
- Capacità C20 Ah: Da 220 Ah a 230 Ah
- CCA (A) EN: 1000-1410; DIN 590-820; IEC 680-975; 0 superiori4
- Dimensioni: (516-518) x (273-276) x (240-242)
- Fissaggio base: B-Type
- Polarità: 3-4
- Tipo terminali: 1
- Super Heavy duty, SHD
- Certificazione dei test effettuati (ad esempio secondo norme CEI EN 50342-1)

- Lotto n. 5 Climatizzazione e preriscaldamento

Impianto aria condizionata, pre-riscaldatore, centraline.

- Lotto n. 6 Filtrazione

Filtro olio, filtro aria, filtro carburante, filtro sfiato motore, filtro abitacolo, filtro AD-Blue.

- Lotto n. 7 Ricambi a durata garantita

Organi di sicurezza: assale e ponte, sterzo, impianto frenante, sospensioni meccaniche, sospensioni pneumatiche.

Precisazioni

In considerazione della composizione del parco autobus aziendale il lotto n. 1 "Parti meccaniche" è stato suddiviso in ulteriori sub-lotti, per tipologia di marca degli autobus.

L'Amministrazione predisporrà dei listini che verranno posti a base di gara. Tutto ciò non espressamente ricompreso nei listini aziendali sarà oggetto di apposite procedure di gara, denominate "Smart-Gare", con richieste di offerte al prezzo netto.

Stessa procedura sarà applicata per le forniture dei complessivi di scorta, appositamente gestiti considerando la valorizzazione del tolto d'opera. Sono considerati complessivi di scorta i motori, cambi, differenziali, assali, idroguide, pompe idroguide, motorini di avviamento e alternatori.

Relativamente al lotto n. 7, verrà individuato un elenco strutturato di articoli, con l'indicazione del quantitativo da approvvigionare, per cui sarà richiesta un'offerta composta da un importo unitario e dall'indicazione delle garanzie temporali e/o chilometriche per ogni singolo articolo.

L'Amministrazione, in considerazione dei diversi marchi di carrozzerie degli autobus in dotazione, e dalla difficoltà di approvvigionamento di alcuni di essi, si riserva la facoltà, nell'ambito delle imprese iscritte al lotto n. 2 "Parti di carrozzeria", di procedere a delle richieste di offerte per i singoli marchi.

Ciascuna impresa potrà risultare qualificata per uno o più lotti.

In caso di diverse e nuove esigenze l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare i lotti sopra indicati nonché di aggiungerne altri, dandone comunicazione agli operatori economici ammessi al sistema.

5 QUANTITATIVI PRESUNTI

Il quantitativo presunto stimato per il triennio è di 10 milioni di euro.

Di seguito si riportano gli importi presunti dei singoli lotti e sub-lotti:

Lotto n. 1 Parti meccaniche € 2.735.000

(Allegato 1)

	<i>di cui:</i>	
	Sub-lotto 1a) per bus IVECO	€ 1.650.000
	Sub-lotto 1b) per bus SCANIA	€ 340.000
	Sub-lotto 1c) per bus MECEDES	€ 270.000
	Sub-lotto 1d) per bus MAN	€ 150.000
	Sub-lotto 1e) per bus DAF	€ 130.000
	Sub-lotto 1f) per bus RENAULT	€ 65.000
	Sub-lotto 1g) per bus DEUTZ	€ 60.000
	Sub-lotto 1h) per bus CUMINS	€ 70.000
Lotto n. 2	Parti di carrozzeria	€ 2.330.000
Lotto n. 3	Materiale elettronico ed elettrico	€ 1.065.000
Lotto n. 4	Accumulatori	€ 530.000
Lotto n. 5	Climatizzazione e preriscaldamento	€ 660.000
Lotto n. 6	Filtrazione	€ 450.000
Lotto n. 7	Ricambi a durata garantita	€ 1.330.000

6 DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL RICAMBIO

Dimostrazione della natura dei ricambi

L'operatore economico deve provare, in modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperino in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche dei singoli componenti.

Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante, una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto o un'autocertificazione da parte dei produttori di parti di ricambio con la quale si dichiara che il componente realizzato è qualitativamente corrispondente a quello utilizzato per l'assemblaggio dei veicoli.

Il fornitore che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo deve segnalare con separata dichiarazione che allega all'offerta, con assunzione di ogni responsabilità civile e penale riguardo tale equivalenza.

Identificazione dei ricambi

I ricambi oggetto della fornitura, siano essi originali o di qualità corrispondente, dovranno essere univocamente e singolarmente identificati, con indicazione della ragione sociale e del codice del fornitore (numerico o alfanumerico), per mezzo di uno o più dei seguenti modi:

- marcatura del particolare in forma indelebile e facilmente leggibile;
- targhetta antifalsificazione fissata al particolare;
- confezionamento in scatola di cartone antifalsificazione;
- confezionamento in cellophane antifalsificazione.

Nel documento di trasporto dovrà essere riportato, per ogni particolare, il codice del fornitore e/o del costruttore.

7 MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura avverrà in forma frazionata in base ai fabbisogni dell'Amministrazione.

I magazzini ove normalmente dovrà essere consegnato il materiale sono ubicati presso le seguenti sedi aziendali di:

- Chieti, via dei Peligni, 45;
- Pescara, Via Aterno, 257;
- Pescara, via San Luigi Orione, 4
- L'Aquila, via Galileo Galilei, 4/6 Z.I. Bazzano;
- Avezzano, Piazzale Kennedy;
- Sulmona, via della Repubblica, 2;
- Teramo, C.da Tordinia;

(Allegato I)

- Gulianova, via Turati, 108 – SS16
- Lanciano, Zona Industriale, 65/B
- Sede di Lanciano, via del Mancino
- Sede di Lanciano località Torre della Madonna

Le consegne avverranno a scalare nel corso del contratto, nei quantitativi richiesti di volta in volta dall'Amministrazione a mezzo di apposito ordinativo firmato.

Gli ordini firmati saranno inviati a mezzo FAX/PEC al numero/indirizzo che il Fornitore avrà comunicato.

Consegna ordinaria

La consegna dei ricambi dovrà essere ultimata, da parte dell'impresa fornitrice, entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio dell'ordine fatto pervenire entro le 12.00.

Come data di consegna si intende quella entro la quale il materiale deve essere consegnato presso il magazzino della sede Aziendale che ha emesso l'ordine.

Il Fornitore dovrà indicare nel documento di trasporto il numero dell'ordine di acquisto del magazzino aziendale richiedente.

Qualora si verificano ritardi nella consegna del materiale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare l'ordine e di procedere all'acquisto presso altro fornitore, salva l'applicazione delle penali.

La merce deve essere consegnata franco destino, quindi viaggia a rischio e pericolo della Ditta fornitrice.

Nel prezzo della merce è sempre compreso il costo dell'imballaggio il quale deve essere curato in modo da garantire la merce stessa da deterioramento e/o danneggiamento durante il trasporto.

La merce deteriorata e/o danneggiata per negligente od insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione dell'Amministrazione, rifiutata a tutto danno del Fornitore.

Consegna urgente

L'Amministrazione potrà avanzare richieste di ricambi "urgenti" per non più del 20% dell'importo della fornitura.

Le richieste di ricambi urgenti devono essere evase nel termine di 3 lavorativi (compreso il sabato) decorrenti dall'invio dell'ordine, nel quale sarà evidenziato il carattere d'urgenza, senza obbligo di corrispondere alcun sovrapprezzo.

8 MODALITA' DI GESTIONE DEI COMPLESSIVI

La gestione del complessivo si basa sul principio della sostituzione/scambio: viene fornito il Gruppo Rigenerato e viene ritirato il Tolto d'Opera.

Per l'Amministrazione il costo economico dell'operazione è rappresentato dalla differenza fra il valore del Rigenerato e quello del Tolto d'Opera, a condizione che questo ultimo risponda ai requisiti qualitativi precisati nella richiesta di offerta.

Sotto il profilo amministrativo detto scambio avverrà tramite una doppia fatturazione: la prima per il Rigenerato dall'Aggiudicatario all'Amministrazione, la seconda per il Tolto d'Opera dall'Amministrazione all'Aggiudicatario.

Procedura di ordinazione/consegna/ritiro

L'Amministrazione invierà l'Ordine del Gruppo Rigenerato all'Aggiudicatario e concorderà la data del ritiro del Tolto d'Opera, che dovrà comunque corrispondere allo stesso tipo del Gruppo Rigenerato richiesto e con lo stesso allestimento.

Il valore da applicare al Gruppo Rigenerato sarà quello offerto in sede di gara.

Il ritiro del Tolto d'Opera avverrà a cura e spese dell'Aggiudicatario, possibilmente all'atto della consegna del Rigenerato, accompagnato della prevista documentazione fiscale (DDT). Il valore da applicare al Tolto d'Opera sarà quello offerto in sede di gara.

Verifiche del tolto d'opera per motori e cambi:

Sul Tolto d'Opera dovrà essere effettuato un esame visivo, in contraddittorio, per valutarne lo stato di usura.

Per il motore dovranno essere effettuate le seguenti operazioni/verifiche:

(Allegato 1)

- l'esame visivo delle parti esterne per accertare se esistono finestre (aperture di rottura) o fessurazioni nel basamento motore;
- verificare che tutti gli organi e gli accessori del motore siano presenti, cioè che il motore sia completo (come il Rigenerato).

Per il cambio dovranno essere effettuate le seguenti operazioni/verifiche:

- l'esame visivo delle parti esterne per accertare se esistono finestre (aperture di rottura) o fessurazioni nella scatola cambio e relativi coperchi;
- verificare che tutti gli organi e gli accessori del cambio siano presenti cioè che il cambio sia completo (come il Rigenerato).

L'esito delle verifiche dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Stato del Tolto d'opera

- a) Normale stato di usura
Il basamento motore non deve essere lesionato. La scatola cambio non deve essere lesionata.
La valutazione economica, in questo caso, sarà quella offerta in sede di gara.
- b) Irrecuperabile
Il basamento motore è lesionato. La scatola cambio è lesionata.
In questo caso il Gruppo Tolto d'Opera non sarà consegnato all'Aggiudicatario e lo stesso sarà alienato da ARPA.

9 CONTROLLI E VERIFICHE

Il materiale consegnato sarà sottoposto a "collaudo di accettazione" da parte dei Responsabili aziendali preposti che comporterà una attività di verifica tecnico-amministrativa con lo scopo di accertare e certificare che ciascuna fornitura è stata eseguita secondo le previsioni contrattuali ed in conformità alle specifiche tecniche di fornitura.

In caso di esito negativo l'Amministrazione procederà ad inviare comunicazione relativa ai vizi riscontrati e prodotti non conformi.

Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a propria cura e spese, i prodotti non conformi entro 10 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, altrimenti l'Amministrazione provvederà ad annullare la riga d'ordine, approvvigionare il materiale presso altro rivenditore, addebitare al Fornitore eventuali differenze di costo e applicare le penali.

10 GARANZIE

Il Fornitore si impegna a fornire prodotti sicuri ai sensi della definizione di cui all'art. 12 D.Lgs. 21/05/2004 n. 172 ed è soggetto alla responsabilità per il danno da prodotti difettosi di cui all'art. 146 D.Lgs 16/09/2005 e comunque da malfunzionamenti comunque ne sia la causa.

Il Fornitore dovrà assicurare una garanzia di durata non inferiore ad un anno dalla data effettiva dell'accettazione delle merci (con esito positivo).

Durante tale periodo il Fornitore è obbligato ad eliminare, a proprie spese (manodopera inclusa) i difetti, inconvenienti e malfunzionamenti ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 224/1988 manifestatosi durante il periodo suddetto, entro i termini contrattualmente previsti a partire dalla data di sostituzione si ripristinano integralmente i termini di garanzia. Tale garanzia obbligatoria pe il citato D.P.R. n. 224/1988 riguarda i danni arrecati a terzi.

Là dove richiesta la garanzia di durata, il Fornitore, dovrà, altresì, assicurare il ricambio per la durata indicata in sede di gara come riportata nell'offerta (lotto 7).

L'Amministrazione si impegna a completare le procedure di accettazione, come precedentemente specificato, entro 15 giorni solari e consecutivi, dalla data di consegna del ricambio.

Dall'accettazione decorre il conteggio del periodo di garanzia.

Garanzia a lunga durata

Si ribadisce che, là dove richiesto, negli obblighi a corico del Fornitore si comprendono anche le durate

dei gruppi per le percorrenze di prima sostituzione e successive per tutti quei componenti originali o di qualità equivalente, indicati nell'offerta (lotto 7).

All'atto del prelievo del ricambio dal magazzino per il suo utilizzo nelle normali attività di manutenzione, si avvia la fase del controllo prestazionale.

Nel caso in cui il ricambio evidenzii vizi, difetti, caratteristiche tecniche non corrispondenti alle prescrizioni o anomalie funzionali, che ne compromettono il montaggio, o che indicano un decadimento precoce delle prestazioni del componente o apparato su cui viene montato anteriormente al 90% della percorrenza indicata nell'offerta (lotto 7), l'Amministrazione comunicherà la difformità al Fornitore evidenziando i difetti riscontrati.

Qualora uno dei gruppi ivi elencati dovesse presentare avaria anteriormente al 90% della percorrenza indicata, il Fornitore è tenuto al ripristino del gruppo oppure alla fornitura gratuita franco officina e/o deposito dei componenti necessari nuovi ed alla corresponsione dei costi derivanti dalle prestazioni di mano d'opera. Qualora invece detta avaria si verifichi per una percorrenza superiore al 90% il dispositivo è riconosciuto conforme.

E' consigliabile dotarsi di un'assicurazione per danni a veicoli e terzi, fermo restando la rivalsa sul produttore dei danni provocati.

11 PENALI

Qualora fossero rilevate delle inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal Capitolato dell'Amministrazione, quest'ultima invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con l'invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte dal Fornitore, che dovranno comunque pervenire all'amministrazione entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dalla stessa amministrazione, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- ritardo di consegna: 1% dell'importo della merce non consegnata per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- merce difforme in sede di accettazione: resta fissato il termine originario di consegna e viene applicata una penalità fissa del 5%;
- annullamento dell'ordine totale o parziale per mancata consegna: 10% dell'importo dell'ordine totale o parziale annullato.

L'Amministrazione, previa comunicazione con PEC, procede ad emettere fattura della penalità e a compensazione fra dare e avere mediante riduzione del pagamento delle fatture emesse dal Fornitore o con escussione parziale o totale della cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione della penale non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.